

Definizioni

Per " Contraente"	S'intende	A.N.S.P.I- Associazione Nazionale San Paolo Italia.
Per " Società"	S'intende	Società CATTOLICA Assicurazione Soc. Coop
Per " Assicurati"	S'intende	Ogni persona cui l'A.N.S.P.I. ha conferito la qualità di tesserato associato agli Oratori Circoli A.N.S.P.I. (ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto Nazionale) tramite consegna della tessera e l'incasso della quota associativa, comprensiva di quella per l'assicurazione. Glia Associati sono identificati tramite le tessere e gli appositi elenchi ed archivi elettronici delle Segreterie Zonali, dove risulteranno i nominativi dei singoli tesserati associati e la data di iscrizione associativa ai fini della copertura assicurativa. Sono compresi i volontari del servizio civile alternativo a quello militare, quando si trovino in servizio o che collaborino alle attività dell' A.N.S.P.I. per gli infortuni accaduti durante la loro presenza nei comitati e/o circoli/oratori A.N.S.P.I. e/o durante la loro partecipazione alle iniziative promosse sempreché essi risultino negli appositi registri contenuti dal Contraente. Sono anche compresi gli studenti e i docenti del corso di Perfezionamento in Progettazione, Gestione e Coordinamento dell'Oratorio istituito presso l'Università degli Studi di Perugia, nelle ore delle attività didattiche programmate, sempreché essi risultino negli appositi registri contenuti dal Contraente.

Condizioni Aggiuntive

Oggetto della assicurazione	Ad integrazione delle norme che regolano l'assicurazione infortuni, la garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che dovesse subire ogni singolo Tesserato/Associato A.N.S.P.I. come definito al punto "Assicurati" dell'Appendice n.1 delle definizioni, durante le attività svolte l'egida dell'Ente Contraente, sia al chiuso che all'aperto.
-----------------------------	---



L'assicurazione viene prestata per i seguenti casi e capitali:

Prestazioni Assicurative

1. Per il caso di Morte (art.24) Euro 51.645,70

2. Per il caso di invalidità Permanente (art. 25/A) Euro 51.645,70
Si applica franchigia assoluta del 3%, che si annulla e si riassorbe dal 15° punto di invalidita' accertata.

Per gli associati ultra ottantenni, la garanzia viene prestata con Franchigia fissa ed assoluta del 5%. Non si farà pertanto indennizzo per quegli infortuni che comportassero un'Invalidità Permanente inferiore o pari al 5% dell'invalidità totale, mentre per gli infortuni che abbiano come conseguenza un'Invalidità permanente superiore al 5% l'indennizzo spettante sarà solo per la parte eccedente alla franchigia prevista.

3. Diaria ricovero da infortunio (art.29) **Euro 18.08** con franchigia di giorni 3 con le modalità che seguono:

Cattolica corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. In caso di "Day Hospital" per un periodo non inferiore a 3 giorni, la garanzia è operante per un'indennità pari al 30% dell'indennità prevista in polizza per il ricovero, purchè risulti che il Day Hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività senza interruzione.

Per gli assicurati di età inferiore ai 18 anni, che frequentino scuole di istruzione elementare, media e secondaria, e sempreché il ricovero avvenga durante il periodo scolastico, viene corrisposto a titolo di rimborso spese per il recupero un'ulteriore indennità di di **Euro 5,16** per ogni giorno di ricovero.

4. Rimborso spese mediche , euro 2582,28,con una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro e scoperto del 10%.

Si intendono escluse le cure ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi.

Modalità di denuncia per i casi di ricovero

Cattolica provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione della seguente documentazione:

Per il ricovero, il documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.



Denuncia di sinistro	A parziale deroga dell'articolo 19 delle condizioni di polizza, la denuncia dei sinistri dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione del Pronto Soccorso.	
Durata del Contratto	Il presente contratto è stipulato per la durata di 5 anni dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2025, e si rinnoverà di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata da una delle parti contraenti.	
Pagamento del premio	A parziale deroga dell'art. 10 delle norme che regolano l'assicurazione, il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio alla prima viene portato da 15 a 30 giorni.	
Effetto della garanzia nei confronti degli assicurati	L'assicurazione ha effetto: dalle ore 24.00 del giorno di effetto della presente polizza o dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della rata iniziale di premio per gli associati che a tale data risultino iscritti all'A.N.S.P.I. in ogni anno di validità della presente convenzione. Pe coloro che si associano successivamente, l'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione e/o tesseramento. Fa fede la data di richiesta tessera generata dal sistema informatico A.N.S.P.I.	
Limiti d' età	Si conviene che l'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 90 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale di premio.	



Premio e regolazione del Premio

Il premio viene corrisposto in 4 rate, e la regolazione quadrimestrale del premio verrà determinata con le seguenti modalità:

Entro 30 giorni dalla fine di ogni quadrimestre solare ed assicurativo il Contraente è tenuto a comunicare alla Società tutte le indicazioni relative al numero di Associati che hanno aderito all'assicurazione e che hanno versato, al Contraente stesso, la quota associativa comprendente il premio assicurativo. Con riferimento alla comunicazione del Contraente, si effettuerà il conteggio di regolazione in base al rateo quadrimestrale del premio anticipato ed al numero degli Associati risultanti al termine del quadrimestre. La differenza (che non potrà mai comportare un rimborso a favore del Contraente, intendendosi il premio di prima rata anche quale premio annuo) risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati su-indicati o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, comprese le denuncie di sinistro, che l'Assicurato e/o il Contraente è tenuto a fare debbono essere trasmesse in forma scritta ed indirizzata a :

Soc. CATTOLICA Assicurazione - Ag. Gen.le di Modena Centro e Sassuolo Piazzale Risorgimento, 12 – 41121 – Modena – email: assicurazione@anspi.it tel. 059/554780 - pec: arcadiasas.1@legalmail.it



	Esclusivamente per i sinistri che avverranno dalla data della presente, denunciati dal comitato A.N.S.P.I. di Fiesole (FI) , durante la pratica e/o partecipazione alle attività della contraente.
Ulteriori precisazioni	Per tanto con effetto dalla ore 24 del 31/12/2020, a parziale modifica delle somme assicurate indicate nella polizza infortuni convenzionale, le stesse s'intendono modificate come segue:
	 Caso morte: 51.645,70 Euro – immutato Caso invalidità permanente: 51.645,70 Euro – franchigia del 5% sull'I.P. Rimborso spese mediche: 2.582,28 Euro – franchigia di Euro 200 scoperto 10%
Deroghe	A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 5 – Rischi sportivi esclusi, le garanzie della presente polizza devono intendersi estese anche alla pratica sportiva del TOUCH RUGBY